

DETERMINAZIONE DSAI/1/2026/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 13 gennaio 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2025, 195/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 195/2025/E/gas);

- la specifica tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);
- le raccomandazioni dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: norma UNI/PdR 39:2018);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione gennaio 2020 n. 4 (di seguito: Linee guida CIG 4/2020);
- le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
- le linee guida del CIG, edizione maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida dell’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- le linee guida del CIG, edizione febbraio 2022, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2022).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui la specifica tecnica UNI/TS 11297; in particolare la specifica tecnica UNI/TS 11297, recante “Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas”, impone al distributore di predisporre “il “Rapporto annuale sui rischi di dispersione gas”, per ciascun impianto di distribuzione, considerando la numerosità delle dispersioni segnalate da terzi nel corso dell’anno di riferimento e nell’anno precedente all’anno di riferimento, specificando per ciascun impianto di distribuzione il tipo di materiale e la classe di pressione della tubazione stradale presente” (paragrafo 4); la medesima specifica tecnica definisce le tubazioni stradali come “Condotte interrate facenti parte della “rete di distribuzione del gas”, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consentono la distribuzione del gas ai clienti. Le tubazioni stradali non comprendono gli impianti di derivazione di utenza” (paragrafo 3.6);
- ai sensi dell’articolo 14, comma 8 della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno, tra le altre, per l’attività di a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la

sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas; inoltre il paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 prevede, in fase di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per dispersione di gas rilevata dal servizio di pronto intervento, la compilazione del modulo A/12 “Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas”;

- ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 l’impresa distributrice che gestisce punti di consegna con impianti di odorizzazione non ammodernati è tenuta a provvedere al loro ammodernamento entro il 31 dicembre 2022;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a); in particolare il paragrafo 5 della Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell’intervento e, tra l’altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente, tra i dati obbligatori, il “tipo di anomalia rilevata”, l’ “esito dell’intervento”, “data ora e minuti di arrivo sul luogo”, “nominativo degli addetti di pronto intervento intervenuti”; inoltre i paragrafi 4 e 6 della norma UNI/PdR 39:2018, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 4 della Linea guida CIG 12/2020, il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, prescrivono all’impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato ed aggiornato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento delle sue mansioni;
- l’articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 prevede che, ai fini dell’attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI; l’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE; in particolare il paragrafo 4.2 delle Linee guida CIG 15/2020 prevede l’obbligo in capo all’impresa distributrice di formalizzare per iscritto la nomina di una persona fisica alla quale affidare la gestione degli incidenti da gas; il paragrafo 4.2 delle Linee guida CIG 4/2020 prevede l’obbligo in capo all’impresa distributrice di formalizzare per iscritto la nomina di una persona fisica alla quale affidare la gestione delle emergenze da gas; inoltre, il paragrafo 5.2 della Linea guida APCE prevede l’obbligo in capo all’impresa distributrice di *“designare in forma scritta un responsabile di protezione catodica cui assegnare la responsabilità, diretta o funzionale, della*

gestione della protezione catodica e la funzione di convalidare e firmare il rapporto annuale di stato elettrico”;

- l’articolo 36, comma 4, lettera c), RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di registrare, relativamente alle dispersioni localizzate, la data di localizzazione della dispersione;
- l’articolo 38 della RQDG 20/25 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, l’impresa distributrice è tenuta a comunicare, per ciascun impianto di distribuzione, i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e con le ulteriori specifiche previste dalla norma (comma 2, lettera f);
- l’articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N, (punto ii), tra cui la data di eliminazione della dispersione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 195/2025/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (di seguito anche AMC o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 15-17 luglio 2025, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all’unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “Casale Monferrato” gestito dalla medesima società, con riferimento all’anno 2023 ed alle componenti “DISPERSSIONI” e “ODORIZZAZIONE”;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, nonché dalle note inviate dalla società in data 10 ottobre 2025 (acquisita con prot. Autorità 69407) e in data 19 dicembre 2025 (acquisita con prot. Autorità 88593), è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 4 e dell’articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25, nonché della specifica tecnica UNI/TS 11297, la società ha erroneamente compilato il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas”, anno di riferimento 2023, indicando le dispersioni derivanti da segnalazioni di terzi riscontrate sia su rete, sia su derivazione di utenza parte interrata, anziché le sole dispersioni dovute a segnalazioni di terzi riscontrate su rete ovvero nei tratti di tubazione stradale; inoltre le lunghezze di rete utilizzate per il calcolo dell’indice di rischio (Irimp) differiscono dai metri di rete al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (2022) comunicati dalla società ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera f

- della RQDG 20/25 (doc. 13e allegato alla *check list* e “comunicazione dati sicurezza e continuità anno 2023”);
- ii. in violazione dell’articolo 14, comma 8, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) della RQDG 20/25, dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, nonché del punto 7.2.1. delle Linee guida CIG 12/2020 e del punto 5 delle Linee guida CIG 10/2022 la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica ispettiva, *“con riferimento all’anno 2023 e allo stato attuale”* relativamente alle attività di *“odorizzazione del gas, attivazione della fornitura, classificazione delle dispersioni localizzate, ricerca programmata delle dispersioni, protezione catodica, sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, gestione delle emergenze, gestione degli incidenti da gas, non dispone di procedure operative aggiornate con l’evoluzione sia regolatoria che tecnico/normativa vigente....”*; inoltre la procedura operativa denominata “Gestione Pronto Intervento” (PG 7.5 10, rev. 12 dell’1/07/2021), non risultava aggiornata alla RQDG 20/25 e alle norme tecniche vigenti, quali le Linee guida CIG 10/2022, non riportava in allegato il modulo denominato “Verbale di attività” e il modulo “Attestazione prova di tenuta impianto” non risultava conforme al modulo A/12 di cui al paragrafo 7.2.1. delle Linee guida CIG 12/2020 (punto 15 della *check list* e doc. 15a allegato);
 - iii. in violazione dell’articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 la società ha ammesso che *“...dal 1° gennaio 2023 risultava essere ammodernato uno solo dei tre impianti di odorizzazione installati presso le cabine ReMI che alimentano la rete di distribuzione gas del suddetto impianto”* e... che *“..le restanti n. 2 cabine ReMI (codice SNAM 34296502 ubicata in strada Provinciale 55 a Borgo San Martino e codice SNAM 34296503 ubicata in Strada Statale 455 a Pontestura) non hanno a tutti’oggi impianti di odorizzazione ammodernati, ovvero a dosaggio diretto in modo proporzionale alla portata di gas misurata, con allarmi trasmessi mediante telecontrollo”*. (punto 20 della *check list*);
 - iv. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee guida CIG 10/2022, il personale di pronto intervento della società inviato sul luogo non ha redatto correttamente alcuni rapporti di pronto intervento; in particolare, con riferimento alla pratica n. 8237796, l’operatore intervenuto sul luogo per una segnalazione di dispersione di gas ha erroneamente indicato nei campi “Intervento eseguito il” e “messa in sicurezza” la data del 25 settembre 2023 anziché quella del 23 settembre 2023; conseguentemente in violazione dell’articolo 36, comma 4, lettera c) e dell’articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, la società ha erroneamente registrato in tabella N come data di localizzazione della dispersione il 25 settembre 2023 (doc. 7a e 9a allegati alla *check list*, e progressivo n. 9 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2023);

con riferimento alla pratica 7989684 gli operatori intervenuti sul luogo della segnalazione compilavano il modulo di Pronto Intervento classificando erroneamente l'intervento come "Dispersione su impianto interno" anziché come "Falso allarme" provenendo l'odore di gas dal tubo di scarico dei fumi della caldaia (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 20 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023); con riferimento alla pratica 8341164 gli operatori intervenuti sul luogo hanno omesso di compilare il modulo di pronto intervento nei campi relativi alla data e all'ora di "Messa in sicurezza", all'interno della sezione denominata "Dati intervento" (doc. 7a allegata alla *check list* e progressivo n. 22 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023); infine con riferimento alla pratica 8195301 il verbale di pronto intervento riporta una data che differisce da quella riportata nell'ordine di lavoro (doc. 7a allegata alla *check list* e progressivo n. 16 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023);

- v. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società non avrebbe provato, in sede di verifica ispettiva, di disporrebbe di documentazione idonea che attesti l'avvenuta formazione/aggiornamento del personale tecnico/operativo in merito alle Linee guida CIG 7/2020, alle Linee guida CIG 10/2022, alle Linee guida CIG 12/2020 e alla norma UNI/PdR 39:2018 (punto 21 della *check list*, doc. 4.f, doc. 21.a e 21.b allegati);
- vi. in violazione dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4.2 della Linee Guida CIG 15/2020, del paragrafo 4.2 della Linee Guida CIG 4/2020 nonché del paragrafo 5.2 della Linea Guida APCE la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica ispettiva, non ha ottemperato all'obbligo di formalizzare per iscritto la nomina del responsabile della gestione degli incidenti da gas e della gestione delle emergenze da gas per il periodo da gennaio 2023 al 28 febbraio 2024 e del responsabile della protezione catodica da gennaio 2023 al 3 marzo 2024 (punti 11, 12 e 14 della *check list* e doc. 11a, 12a e 14c).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento

sanzionario con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub i. ii., iii., iv.* (quest'ultima limitatamente alla violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee guida CIG 10/2022), v. e vi. sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, il mancato ammodernamento degli impianti di odorizzazione delle due cabine ReMI "Borgo San Martino" e "Pontestura" (contestazione *sub iii.*) si contraddistingue per la sua particolare gravità, in quanto consiste nel mancato rispetto di una disposizione volta a garantire un costante e continuo livello del grado di odorizzazione del gas distribuito a mezzo reti. In merito al medesimo profilo della *gravità* occorre rilevare quanto segue. La contestazione *sub i.* attiene al solo anno 2023. La violazione *sub ii.* risulta accertata almeno dal gennaio 2021. Al riguardo si

rileva che la società con la nota del 10 ottobre 2025 (allegato C) ha inviato procedure operative aggiornate e conformi alla regolazione con riferimento alle sole attività di cui alle lettere a), c), f), h) ed i) dell'art. 14, comma 8 della RQDG 20/25. La violazione **sub iii.** risulta accertata dall'1° gennaio 2023; al riguardo si rileva che con le note del 10 ottobre (allegato A) e del 19 dicembre 2025 la società ha dichiarato e prodotto documentazione attestante l'aggiudicazione ad una società esterna dell'affidamento dei lavori di ammodernamento delle citate 2 cabine REMI (codice SNAM 34296502 ubicata in strada Provinciale 55 a Borgo San Martino e codice SNAM 34296503 ubicata in Strada Statale 455 a Pontestura), tuttavia, ad oggi tali lavori non si sarebbero ancora conclusi. La contestazione **sub iv.** è circoscritta a quattro delle 22 segnalazioni, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2023.

La contestazione **sub v.** risulta accertata almeno da gennaio 2021. Sul punto la società, con le nota del 10 ottobre 2025 (allegato B) e del 19 dicembre 2025 (allegati vari), ha prodotto il piano di formazione del personale tecnico ed operativo per gli anni 2025 e 2026 nonché documentazione attestante l'iscrizione ai corsi già programmati e alcuni attestati di partecipazione; tuttavia, ad oggi non ha ancora prodotto gli attestati di partecipazione per tutti i corsi di aggiornamento e formazione programmati relativi alla normativa tecnica richiamata nella contestazione. La contestazione **sub vi.** è relativa al periodo gennaio 2023 – 3 marzo 2024.

Sempre con riferimento al profilo della *gravità* rileva che la contestazione **sub iv.** (limitatamente alla violazione dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25), relativa ad una delle 22 chiamate, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2023, è in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di sicurezza all'Autorità, funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Infine, occorre precisare che tutte le violazioni contestate afferiscono all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società, denominato "Casale Monferrato" (che al 31 dicembre 2023 serviva 21.177 PdR, mentre al 31 dicembre 2024 serviva 21.087 PdR);

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2024, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 14.755.102;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 110.000 (centodiecimila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, adottare procedure operative conformi alla normativa (contestazione *sub ii.*), documentare l'ammodernamento degli impianti di odorizzazione delle cabine REMI site in Borgo San Martino e Pontestura (contestazione *sub iii.*) e assicurare la qualificazione e la formazione completa del personale operante sull'impianto di distribuzione di gas naturale (contestazione *sub v.*), costituiscono presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Azienda Multiservizi Casalese S.p.a per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 110.000 (centodiecimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub ii.*, *iii.* e *v.*** del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **“Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA”** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l'importo ridotto di **euro 36.666,66 (trentaseimilaseicentosessantasei/66)** nonchè, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/1/2026/gas”;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;

5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub ii.*, *iii.* e *v.* del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, all’attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (P.IVA 01639620069) mediante PEC all’indirizzo segreteria@amc.postecert.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.

Milano, 13 gennaio 2026

Il Direttore

avv. Michele Passaro